

fermato in questi giorni l'attenzione dei capi della Corte d'appello di Catanzaro sul criterio da seguire per la convocazione delle Assise fuori della sede ordinaria del Circolo, nel senso che esso possa avvenire soltanto quando ricorrano ragioni straordinarie.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CHIMIENTI ».

Montemartini. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e quali provvedimenti abbia preso per riparare alla forte corrosione esercitata dal Po, in sponda destra e appena a monte del comune di Arena Po (in provincia di Pavia), corrosione che mette in pericolo il capoluogo di quel comune ».

RISPOSTA. — « L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Pavia, al quale sono state chieste subito notizie circa i pericoli denunciati dall'onorevole interrogante ha confermato che, a causa delle variate condizioni del Po; la corrente, spostatasi verso destra, corrode fortemente la sponda a monte e frontalmente l'abitato di Arena Po minacciando la chiesa parrocchiale e alcune case, riservandosi di presentare, al più presto, una proposta per l'esecuzione di una difesa frontale che ritiene necessaria.

« Assicuro l'onorevole interrogante che appena tale proposta sarà pervenuta al Ministero non si mancherà di adottare sollecitamente gli opportuni provvedimenti.

« *Il sottosegretario di Stato*
« VISOCCHI ».

Pucci. — *Al ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni che hanno indotto la Direzione di sanità a preparare nel 1914 un regolamento sul personale da essa dipendente che modifica in parte le disposizioni della legge 1913 e che rende obbligatorio per i veterinari provinciali di terza e quarta classe un esame onde essere promossi alla seconda classe, mentre furono assunti col diritto di venir promossi da classe a classe per anzianità ».

RISPOSTA. — « Il personale governativo preposto ai servizi zoiatrici, a parte quanto riguarda il servizio veterinario di confine e di porto, trae le origini della propria sistemazione organica dalla legge 26 giugno 1902, n. 272 e dal Regio decreto 16 novembre 1902, n. 462 che istituirono nell'Amministrazione centrale della sanità pubblica :

1 posto di direttore capo di divisione a lire 6,000 ;

1 posto di ispettore veterinario a lire 5,000 ;

1 posto di ispettore veterinario a lire 4,000 ;

1 posto di capo sezione a lire 4,500 ; e nell'Amministrazione provinciale, posti di veterinario provinciale che vennero successivamente attribuiti :

23 alla prima classe con lo stipendio di lire 3,500 ;

23 alla seconda classe con lo stipendio di lire 3,000 ;

23 alla terza classe con lo stipendio di lire 2,500.

« La carriera di questi ultimi venne poi disciplinata dal regolamento approvato con Regio decreto 22 ottobre 1903, n. 536, il quale stabiliva (articolo 20) che le promozioni avessero luogo esclusivamente per anzianità accompagnata da operosità, diligenza e buona condotta, mentre lo stesso Regio decreto 16 novembre 1902, n. 463, sanciva (articolo 4) i posti di ispettore veterinario e capo sezione veterinario, fra i quali poi doveva procedersi alla scelta per la promozione a direttore capo di divisione, dover essere conferita per concorso fra i veterinari provinciali.

« La legge 30 giugno 1908, n. 304, migliorò il trattamento economico dei predetti impiegati, elevando lo stipendio annuo :

del direttore capo di divisione a lire 7,000 od 8,000 ;

dell'ispettore veterinario di 1ª classe a lire 6,000 ;

dell'ispettore veterinario di 2ª classe a lire 5,000 ;

del capo sezione veterinario a lire 5,000 ;

dei veterinari provinciali di 1ª classe a lire 4,000 ;

dei veterinari provinciali di 2ª classe a lire 3,500 ,

dei veterinari provinciali di 3ª classe a lire 3,000.

« Intervenuta, poi, la legge 13 luglio 1911, n. 711 che all'articolo 2 faceva obbligo di riunire in unico regolamento le norme di carriera relative a tutte le categorie del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, venne emanato il regolamento approvato con Regio decreto 9 agosto 1912, n. 855, il quale, agli articoli 2, 32 e 36, riproduceva, in sostanza, le norme di carriera per il personale di cui si tratta, sino ad allora in vigore, e di sopra accennate.